

Sentenza: n. 332 del 16 dicembre 2011;

Materia: civile;

Giudizio: conflitto di attribuzione fra enti;

Limiti violati: Costituzione artt. 121, 122, quarto comma, e 123;

Ricorrente: Regione Veneto;

Oggetto: provvedimento del Tribunale di Venezia del 19 agosto 2011, R.G. 1475/2010;

Esito: fondatezza dei conflitti - non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Conseguente annullamento in parte de qua del provvedimento impugnato;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

Con la sentenza in esame, la Corte si è pronunciata sui conflitti di attribuzione, sollevati dalla Regione Veneto con due distinti ricorsi, nei confronti dello Stato in relazione all'ordinanza di ammissione di mezzi istruttori, adottata il 19 maggio 2011 dal Tribunale di Venezia nell'ambito di un giudizio civile promosso contro due consiglieri regionali, per il risarcimento dei danni causati da alcune loro dichiarazioni, reputate diffamatorie.

Secondo la ricorrente Regione, l'atto impugnato sarebbe lesivo della prerogativa della insindacabilità, prevista per i consiglieri regionali dall'art. 122, quarto comma della Costituzione, e di conseguenza, delle attribuzioni regionali riconosciute dagli artt. 121 e 123 della Costituzione.

Per la Consulta i conflitti sono fondati alla stregua dei principi affermati e consolidati dalla stessa giurisprudenza della Corte. Secondo tale giurisprudenza "l'eccezionale garanzia di cui all'art. 122, quarto comma, della Costituzione, la quale non mira ad assicurare una posizione di privilegio ai consiglieri regionali, ma a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione di una funzione tipica, affidata a tale organo dalla stessa Costituzione o da altre fonti normative cui la prima rinvia. Come per la analoga garanzia prevista a favore dei membri del Parlamento dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, l'immunità in parola si estende, peraltro, anche a quei comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza, tra cui, in particolare, la divulgazione esterna delle opinioni espresse in sede consigliare."

Di conseguenza all'accoglimento dei ricorsi la Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al Tribunale di Venezia, adottare l'ordinanza impugnata, limitatamente alle domande proposte nei confronti dei consiglieri regionali ed ha annullato in parte qua il provvedimento impugnato.